

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELL'AGRICOLTURA

27.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1942-XX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BISI**

INDICE

	Pag.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito. (<i>Approvato dal Senato</i>) (1863)	269
SERTOLI, <i>Relatore</i> - PRESIDENTE, MAOLI, CIANETTI, <i>Sottosegretario di Stato per le corporazioni</i> , VEZZANI, VIGNATI, AIMI, BIGNARDI.	
Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1890)	274
AIMI, <i>Relatore</i> .	
Facilitazioni per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano. (<i>Approvato con modificazioni</i>) (1891)	275
CAPIALBI, <i>Relatore</i> - NARDI, NANNINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura</i> , PRESIDENTE.	
Esercizio e manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza (1892)	276
BARALDI, <i>Relatore</i> .	

La riunione comincia alle 9.30.

(Intervengono alla riunione il *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*, Nannini, ed il *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, Cianetti).

PRESIDENTE comunica che è in congedo per mobilitazione, il Consigliere nazionale Feroldi Antonisi de Rosa; e che sono in congedo ordinario i Consiglieri nazionali Adinolfi, De La Forest, Feltri, Ferrari Angelo, Fratari, Garoglio, Marcucci, Pottino di Capuano, Proserpio e Veronese.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Comunica che è stato assegnato alla Commissione il Consigliere nazionale Morini al quale rivolge un cameratesco saluto.

GAETANI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito. (*Approvato dal Senato*). (1863)

SERTOLI, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in esame rappresenta un atto di giustizia tributaria che il Regime compie a fa-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

vore della montagna. Esso precede, per evidenti ragioni di urgenza, quei provvedimenti di più larga portata politica ed economica che, per volontà del Duce, oggi sono allo studio del Ministero dell'agricoltura e del Ministero delle finanze, e all'elaborazione dei quali è autorevolmente ed attivamente intervenuto il Partito, perchè il problema montano non è semplicemente economico, ma è soprattutto problema politico. Di questo problema uno degli aspetti più importanti è indubbiamente quello fiscale, perchè qualunque iniziativa presa a favore dei montanari rimarrebbe inefficace se non fosse accompagnata o preceduta da provvedimenti perequativi fiscali miranti a impedire che possa venirsi ad esaurire la stessa fonte del reddito per l'eccesso della pressione fiscale.

Nel caso in esame si tratta dello sgravio totale o parziale dei contributi unificati di agricoltura, contributi per le assicurazioni e contributi sindacali.

Del provvedimento verranno a beneficiare tanto gli agricoltori che i lavoratori agricoli, i quali continueranno a godere dell'assicurazione sull'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, nonchè degli assegni familiari e per le malattie. Anche i piccoli proprietari coltivatori diretti della montagna avranno un beneficio in quanto sarà sgravato in parte o totalmente il contributo sindacale.

Le norme contenute nel presente disegno di legge, e che dettano le condizioni alle quali devono rispondere i terreni perchè i loro proprietari e i conduttori abbiano a beneficiare delle disposizioni di legge, si uniformano ai criteri enunciati nel passato dal comitato intercorporativo per la difesa dell'economia montana e dal comitato istituito ultimamente presso l'Ufficio studi legislativi del Partito.

Difatti l'altitudine non è sufficiente per determinare la zona di montagna; i criteri altimetrici hanno la loro importanza, ma non possono rappresentare l'unico criterio per determinare le zone aventi il carattere negativo della montagna: vi concorrono altri elementi, come l'esposizione, i caratteri morfologici e geologici del terreno, la precipitazione ed il clima.

Pertanto è giusto ed opportuno che il disegno di legge in esame preveda una certa elasticità nella determinazione delle zone che dovranno beneficiare dei provvedimenti in esso previsti.

Vi sarà una zona al di sopra degli 800 metri, dove, in linea generale, i terreni saranno sgravati dai contributi unificati di agricoltura, e

tuttavia anche in questa zona al di sopra degli 800 metri di altitudine le colture e le attività agrarie ad alto reddito potranno non beneficiare del provvedimento. In questo caso la commissione, a carattere provinciale, prevista dall'articolo 5 del decreto 24 settembre 1940-XVIII, n. 1449, per gli accertamenti dei contributi sindacali, integrata giustamente dal Segretario federale e dall'Intendente di finanza, avrà veste per determinare le colture e le attività agrarie ad alto reddito che, pur svolgendosi ad altitudini superiori agli 800 metri, non potranno beneficiare del provvedimento in esame.

Le zone poi che hanno il carattere negativo della montagna al di sotto degli 800 metri, e precisamente fra gli 800 e i 400 metri, potranno godere o dell'esenzione totale dei contributi o dell'attenuazione del 50 per cento.

Nel primo caso deve intervenire un decreto-legge che dovrà essere preso su iniziativa del Ministero delle corporazioni, di concerto coi Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e con il Segretario del Partito; nel secondo caso è sempre la commissione predetta che avrà veste per determinare quelle zone, fra i 400 e gli 800 metri, per le quali potrà aver luogo lo sgravio del 50 per cento dei contributi.

La commissione, a carattere provinciale, formata dal Prefetto, dal Federale, dall'Intendente di finanza, dall'Ispettore provinciale agrario e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, costituisce la migliore garanzia che saranno temperate le esigenze finanziarie dello Stato con le necessità degli agricoltori sempre nell'osservanza dello spirito della presente legge.

Pensa che, approvando il disegno di legge, la Commissione possa anche formulare un voto, che cioè quei provvedimenti di più larga portata economica e finanziaria che sono allo studio per iniziare la sistemazione dell'economia montana e perchè i montanari abbiano un riconoscimento delle loro benemeritenze, vengano quanto prima portati all'esame legislativo, affinchè, l'attaccamento che ancora oggi porta il montanaro alla sua alpe alla quale rimane tenacemente abbarbicato anche quando i disagi diventano estremamente gravosi, non possa domani diventare nostalgia di una terra perduta, e perchè la schiatta degli alpini, che ha dato tante luminose prove di virtù guerriera, in questa come nelle precedenti guerre, non venga meno.

PRESIDENTE ringrazia vivamente il camerata Sertoli per la sua pregevole relazione. Apre la discussione sugli articoli.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1942 è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previsti dal Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVIII, n. 2138, applicati col sistema unificato agli agricoltori ed ai lavoratori dell'agricoltura, limitatamente ai terreni ubicati in montagna ad una altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare.

La misura dei predetti contributi potrà essere inoltre ridotta del 50 per cento nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati in determinate zone tra i metri 400 ed i metri 800 sul livello del mare.

Sono esclusi dall'esenzione di cui al 1° comma e dalla riduzione di cui al 2° comma le zone e le aziende in cui si praticano le colture e industrie agricole che non abbiano le caratteristiche dell'economia povera di montagna. L'esenzione potrà invece essere estesa, con Regio decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste, a quelle zone ad economia montana ubicate ad una altitudine tra i metri 400 e i metri 800 sul livello del mare.

Comunica che il camerata Maoli ha presentato il seguente emendamento al secondo comma di quest'articolo:

Aggiungere in fine le parole: « ed in zone, anche meno elevate, che abbiano le caratteristiche dell'economia povera di montagna ».

MAOLI fa presente l'opportunità di estendere il provvedimento per farne beneficiare tutte le zone che hanno le caratteristiche dell'economia povera di montagna.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che il concetto contenuto nell'emendamento Maoli ha costituito già oggetto di ampia discussione al Senato, dove sono state fornite tutte le spiegazioni sull'origine e sullo spirito di questo provvedimento. Ricorda che il provvedimento è sorto in seguito alla permanenza in Albania del Duce, quando Egli ebbe occasione di constatare i prodigi compiuti dagli alpini, epperò, tornato in Italia, pensò ad un provvedimento di sgravio fiscale per i montanari.

Rileva che il provvedimento va considerato come un atto di buona volontà nei confronti dei montanari e va apprezzato nella portata

che ha. Certo il problema della montagna appassiona tutti gli italiani ed è di così vasta portata economica, politica e militare che non può non essere considerato ampiamente dal Regime fascista.

Ricorda in proposito la relazione Serpieri che si può riassumere in una frase: « bisogna creare lo spirito della montagna »; bisogna, in altri termini, provvedere affinché, in ciascun settore, scolastico, politico, religioso, ecc., l'elemento umano abbia particolari attitudini all'ambiente speciale in cui si trova a vivere.

Vi è, pertanto, tutta una serie di questioni che debbono essere affrontate.

L'attuale provvedimento inizialmente era predisposto per dare uno sgravio totale a coloro che abitano al di sopra degli 800 metri, e niente altro; poi si fece presente che siccome il provvedimento doveva costituire un atto di buona volontà, sia pure modesto, nei confronti delle popolazioni che forniscono le truppe alpine, che non vengono reclutate soltanto al di sopra degli 800 metri, ma anche nelle zone prealpine e pedemontane, esso doveva essere alquanto allargato; e così al primitivo testo fu aggiunta la facoltà di concedere una riduzione del 50 per cento anche agli agricoltori che si trovano fra i 400 e gli 800 metri; ma questo rappresenta un'eccezione.

L'idea di allargare ancora la portata del provvedimento è spiegabile, poichè vi sono attività agrarie per terreni al disotto dei 400 metri che presentano le stesse caratteristiche di quelli a 400 e ad 800 metri. Ma in tal modo il provvedimento assumerebbe una portata ed una estensione che non erano nelle intenzioni iniziali. Basti pensare che il provvedimento importa già uno sgravio di 200 milioni, destinati certamente ad aumentare anzichè a diminuire.

Crede pertanto che l'emendamento proposto dal camerata Maoli — che è giusto nello spirito — sia fuori della portata dell'attuale provvedimento, e che questa iniziativa possa trovar sede più opportuna allorchè si porranno in discussione tutti i problemi tributari che interessano il settore della montagna e che dovranno essere affrontati a fondo.

VEZZANI è grato al Sottosegretario di Stato per le corporazioni dei chiarimenti che ha voluto dare, poichè gli appassionati della montagna attendono provvedimenti organici e completi.

L'attuale concessione non va considerata se non come una promessa di risolvere il problema a fondo. D'altra parte è opportuno soffermarsi ad esaminare un punto interessante

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

sul quale desidera domandare una informazione al Relatore ed anche al Sottosegretario di Stato. Si tratta delle colture ad alto reddito al disopra degli 800 metri. Nel testo della legge, all'articolo 4, secondo comma, si dice che la Commissione provinciale, di cui all'articolo 3, sarà chiamata a determinare le colture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attività agricole accessorie o complementari che non diano luogo alla esenzione o alla riduzione dei contributi. Ora, se si pensa che al di sopra degli 800 metri, specialmente nelle zone alpine che sono più fredde, l'allevamento del bestiame rappresenta i nove decimi delle colture possibili, ove esso venisse considerato come una coltura di alto reddito, il provvedimento non raggiungerebbe il suo scopo essenziale.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, fa presente che bisogna distinguere le colture ad alto reddito vere e proprie dall'allevamento del bestiame. Per quanto riguarda le colture ad alto reddito si sono tenute presenti le zone di Bolzano e Merano, dove sono delle colture ortofrutticole ad alto reddito che non possono, naturalmente, essere esonerate. Per quanto riguarda il bestiame trova giusta l'osservazione del camerata Vezzani: comunque la Commissione competente sarà chiamata a determinare le misure occorrenti. Non è detto che tutti coloro che allevino il bestiame debbano essere esclusi dal beneficio. Si è voluto introdurre nel disegno di legge una misura prudenziale, dovuta a suggerimento del Ministero delle finanze, e le istruzioni che saranno date in proposito, saranno precise.

VEZZANI ringrazia di questa assicurazione e raccomanda che siano sempre tenuti presenti due concetti: anzitutto che, volendosi conservare l'indicazione di allevamento del bestiame, si potrebbe, come coltura ad alto reddito, riferirsi agli allevamenti di animali da pelliccia, come volpi argentate, visoni, ecc.; e in secondo luogo che si sta diffondendo oggi in montagna l'ortofrutticoltura, ma che essa non può essere considerata come una coltura ad alto reddito, perchè risponde ad un immediato bisogno alimentare delle famiglie alpine.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, assicura che per i terreni che sono al disopra degli 800 metri la tendenza è di largheggiare.

PRESIDENTE prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario di Stato per le corporazioni, nel senso che le istruzioni da emanarsi conterranno direttive precise in materia.

VIGNATI desidererebbe una ulteriore precisazione, sembrandogli che non sia il caso di parlare di coltura ad alto reddito, in tema di problemi della montagna. Osserva che più che alle colture ad alto reddito, occorre fare riferimento al concetto di impresa, perchè nel settore della montagna le piccole proprietà danno spesso un reddito che è minimo rispetto alle giornate lavorative impiegate. Riterrebbe che un criterio generale potrebbe essere questo: che in montagna le piccole proprietà coltivatrici, comunque si presentino, debbano essere esonerate, perchè facendo una adeguata analisi, si potrà trovare ovunque che all'apparenza della coltura corrisponde un reddito ben misero.

PRESIDENTE nota che queste osservazioni si riconnettono alle dichiarazioni del Sottosegretario Cianetti. Sarà tenuto conto di tutte queste esigenze particolari allorchè sarà approfondito il problema.

MAOLI trasforma il suo emendamento in raccomandazione, osservando che se non si allarga il concetto contenuto nel secondo comma dell'articolo 1, si toglie la possibilità di sviluppo a colture molto utili per l'economia agraria del nostro Paese.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ripete al camerata Maoli che quando si daranno le istruzioni alle provincie, si finirà col largheggiare.

PRESIDENTE avverte che allo stesso articolo 1, il camerata Maoli propone di inserire dopo il primo periodo dell'ultimo comma il seguente:

« Nel caso che dette colture e industrie agricole siano dovute ad opere di miglioramento, la riduzione o l'esenzione sono, tuttavia, concesse per la durata di 25 anni, decorrenti dal compimento delle opere di miglioria o dei nuovi impianti ».

MAOLI dichiara di convertire in raccomandazione anche questo emendamento, e quello presentato per il successivo articolo 4, che sono tutti animati dallo stesso spirito; e fa voti che nella nuova legge della montagna se ne tenga il dovuto conto.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, nota che un emendamento nello stesso senso di quello del camerata Maoli è stato presentato anche al Senato, ma il Ministero delle finanze non ha ritenuto opportuno accettarlo se non a titolo di raccomandazione, appunto perchè questo provvedimento ha un campo di applicazione limitato.

PRESIDENTE osserva che anche in questa sede, come in Senato, gli emendamenti

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Maoli possono considerarsi accettati solo a titolo di raccomandazione.

Pone a partito l'articolo 1 nel testo ministeriale.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

ART. 3.

Gli agricoltori che abbiano diritto alla esenzione o alla riduzione dei contributi unificati dovuti in proprio e per conto dei dipendenti debbono presentare domanda di sgravio, esente da bollo, al Prefetto entro il 31 dicembre 1943. Lo sgravio è disposto con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 4 del Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII, n. 1954, sentita la Commissione di cui all'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1940-XVIII, n. 1949, integrata nella sua composizione dall'intervento dell'Intendente di finanza e del Segretario della Federazione dei Fasci o dei loro rappresentanti.

Comunica che il camerata Aimi propone di sostituire il primo periodo di quest'articolo con il seguente:

« Gli agricoltori, conduttori dei terreni di cui all'articolo 1, per i quali è concessa la esenzione o la riduzione dei contributi unificati, debbono, in proprio e per conto dei dipendenti, presentare domanda di sgravio, esente da bollo, al Prefetto entro il 30 giugno 1942 ».

AIMI fa presente che l'emendamento da lui prospettato tende ad una maggiore precisazione, per rendere più attuale, effettiva e diretta la procedura delle esenzioni. A questo in particolare mira la sostituzione del termine del 30 giugno 1942 a quello del 31 dicembre 1943.

PRESIDENTE avverte che il Ministro delle finanze ha fatto noto di non potere accettare questo emendamento.

BIGNARDI osserva che l'emendamento proposto dal camerata Aimi ha principalmente lo scopo di impedire che, nella eventualità che il datore di lavoro, proprietario del fondo, non richieda l'esonero e lo sgravio parziale, il danno venga a ripercuotersi nei confronti dei lavoratori, perchè essi sarebbero chiamati a concorrere ad una spesa, che, per negligenza del datore di lavoro, persisterebbe.

Ritiene che questa richiesta rientri nello spirito della legge, che è di agevolare tutte le categorie che vivono sulla montagna, siano esse proprietari di terreni, che lavoratori.

Nell'articolo 3 è detto « in proprio e per conto »; non si dice « in proprio o per conto », sicchè la negligenza del datore di lavoro verrebbe a colpire il lavoratore.

PRESIDENTE trova fondata l'osservazione, però fa notare che in montagna sono pochi i dipendenti che lavorano nelle proprietà altrui; in gran parte si tratta di proprietari coltivatori diretti.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ricorda che il disegno di legge è stato già emendato dalla Commissione del Senato, nel senso di allargare il termine, poichè il primitivo testo stabiliva la data proposta dall'emendamento Aimi. In seno alla Commissione del Senato fu proposto di non mettere alcun termine, lasciando libertà assoluta di chiedere l'esonero o lo sgravio in qualunque tempo. Essendo stata respinta tale proposta, si pensò di portare il termine al 31 dicembre 1943. Se oggi si dovesse riportare il termine al 30 giugno 1942, ne verrebbe riaggravata la situazione, nel senso che si toglierebbe a molti montanari la possibilità di godere dell'esonero.

L'emendamento Aimi tende, poi, a dare maggiore responsabilità al datore di lavoro, facendo pagare tutto a lui, nel caso che ometta di presentare la domanda per i suoi dipendenti. Ma non si può pensare che un datore di lavoro presenti la domanda per sè e non per i suoi dipendenti.

BIGNARDI formula l'ipotesi che il datore di lavoro non presenti affatto la domanda.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, osserva che in montagna c'è una prevalenza di piccoli proprietari. Dove c'è una organizzazione perfetta, i pericoli cui allude il Consigliere nazionale Bignardi non sussistono; se, invece, si tratta del piccolo agricoltore che dà in affitto o a mezzadria o a colonia parziaria il suo terreno e non fa la denuncia, egli non la fa per ignoranza ed è magari condannabile; ma può essere condannabile anche il mezzadro, che potrebbe farsi parte diligente presso il datore di lavoro.

BIGNARDI pone in rilievo che il proprietario del fondo non è tenuto a fare comunicazione alcuna al proprio mezzadro, il quale non sa se la richiesta sia stata presentata o meno. Ritiene debba precisarsi la responsabilità del datore di lavoro, quand'egli non faccia la richiesta, perchè una sua trascuratezza, anche per ignoranza della legge, non deve colpire economicamente chi con lui collabora nella produzione.

CIANETTI, *Sottosegretario di Stato per le corporazioni*, ha fiducia nell'opera dell'orga-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nizzazione sindacale, la quale farà in modo che nessun agricoltore potrà ricevere danno.

PRESIDENTE pensa che l'emendamento Aini, non accettato dal Governo, possa tuttavia restare come raccomandazione.

Mette a partito l'articolo 3 nel testo ministeriale.

(È approvato).

ART. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo 3 sarà chiamata pure a determinare:

a) le zone di ogni singola provincia ubicate tra i metri 400 ed i metri 800, nelle quali la misura dei contributi potrà essere ridotta del 50 per cento a norma del 2° comma del precedente articolo 1;

b) le colture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attività agricole accessorie o complementari, che non diano luogo all'esenzione o alla riduzione dei contributi.

Le determinazioni saranno prese dalla Commissione tenendo, peraltro, presenti le qualità e le classi di coltura dei terreni, la produzione lorda vendibile, la viabilità, il reddito agrario accertato ai fini delle imposte erariali e le condizioni di mercato dei prodotti.

Avverte che il camerata Maoli aveva proposto di sopprimere nella lettera a) le parole: « ubicate tra i metri 400 ed i metri 800 »; ma ha dichiarato di convertire la sua proposta in raccomandazione.

(Si approva l'articolo 4 nel testo ministeriale — Si approvano anche gli articoli 5 e 6).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo. (1890)

AIMI, *Relatore*, ricorda che, a causa della scarsità dei combustibili, si verificò, durante la guerra del 1915-18, il fenomeno dell'abbattimento delle piante arboree, non soltanto di quelle normali, ma anche di quelle di alto pregio e particolarmente del gelso e dell'olivo. Il Governo, preoccupatosi delle gravi conseguenze che sarebbero derivate al patrimonio delle piante arboree, emanò allora dei provvedimenti di ordine generale che ebbero il loro effetto, e che poi, al termine della guerra furono revocati. Ma poichè non cessò l'abitudine di abbattere il gelso e l'olivo — specialmente il gelso, allorchè il mercato

dei bozzoli subì la nota depressione — il Governo è intervenuto col dar facoltà ai Prefetti di adottare, per mezzo di decreti, provvedimenti da emanarsi in base alla legge provinciale e comunale. Questi provvedimenti non hanno raggiunto completamente il loro scopo, soprattutto perchè ne veniva impugnata la legittimità, e l'impugnativa era confermata dall'autorità giudiziaria, cosicchè in talune zone i decreti prefettizi non portavano a quei risultati che si volevano ottenere, specialmente nei riguardi della difesa del gelso. Tale fatto, verificatosi durante la passata guerra, e successivamente, viene lamentato anche nell'attuale periodo bellico. Di qui la necessità di intervenire con provvedimenti tassativi in difesa della gelsicoltura e della bachicoltura per le quali si sono profuse centinaia di milioni.

Ritiene che non si possa consentire che lo sforzo compiuto dal Regime in difesa di un patrimonio così importante, debba essere paralizzato e neutralizzato da un'abitudine che, ispirata a un tornaconto immediato, prescinde dalle necessità di carattere generale.

Precisa che il provvedimento in esame ha lo scopo di dare ai Prefetti una facoltà vera e propria affinché i provvedimenti già adottati nelle varie zone siano senz'altro osservati, e siano estesi laddove non erano stati finora adottati.

Avverte inoltre che il disegno di legge in esame provvede a dare analoga facoltà ai Prefetti anche per i casi nei quali si debba concedere una eccezione al divieto di abbattimento delle piante arboree.

Date le finalità che si prefigge il provvedimento, che tende a difendere il patrimonio gelsicolo con effetti permanenti generali, ne propone senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli del disegno di legge.

(Si approvano i primi tre articoli).

ART. 4.

Nei decreti di divieto previsti dal precedente articolo 1 i Prefetti possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglia di gelso e non possa o non voglia utilizzarla per propri allevamenti, di porla a disposizione di terzi allevatori o di cederla a quel prezzo che, annualmente, in ogni provincia, sarà fissato dal Consiglio provinciale delle Corporazioni.

Avverte che il camerata Gerini ha presentato il seguente emendamento:

Alle parole: « sarà fissato dal Consiglio provinciale delle corporazioni », sostituire le

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

altre: « sarà fissato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni ».

Osserva che l'emendamento, accettato dal Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, non fa che precisare quello che è l'organo di competenza.

Mette a partito l'articolo 4 con l'emendamento predetto.

(È approvato — Si approvano anche gli articoli 5 e 6).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Facilitazioni per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano. (1891)

CAPIALBI, *Relatore*, pone in rilievo che, a completamento della grande opera voluta dal Duce, la colonizzazione del latifondo siciliano, il provvedimento in esame reca speciali agevolazioni fiscali in favore dei coloni immessi nelle nuove unità poderali. La durata del contratto agrario porta alla necessità della stipulazione di un contratto in forma pubblica o con scrittura privata e della successiva trascrizione. Ne consegue una grande spesa per la categoria degli agricoltori che sono chiamati anche a corrispondere altri pagamenti per tasse di bollo e spese di trascrizione e di iscrizione, il che grava molto sull'attività degli agricoltori stessi che hanno già altri oneri da dover sopportare per la loro sistemazione aziendale. Perciò la Confederazione dei lavoratori dell'agricoltura ha cercato di ottenere che la stipulazione dei contratti sia fatta in carta semplice, che la registrazione si ottenga con pagamento di tassa fissa, e che sia ridotto l'onorario dovuto ai notai per l'autenticazione delle firme dei contratti alla somma fissa di lire 12.50, in base alla legge del 2 gennaio 1940-XVIII. In tal modo la spesa complessiva viene ad essere notevolmente ridotta e da ripartirsi a metà tra datori di lavoro e lavoratori.

Propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sugli articoli.

ART. 1.

I contratti individuali di colonia con obbligo di miglioria stipulati in ottemperanza aligo di miglioria stipulati in ottemperanza alla legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, ed al contratto collettivo per la conduzione a colonia

con obbligo di miglioria delle unità poderali del latifondo siciliano, stipulato il 30 agosto 1940-XVIII tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura possono essere redatti in carta libera e sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di lire 20, comprensiva dell'imposta di registro e di quella ipotecaria.

CAPIALBI, *Relatore*, propone che alla fine di quest'articolo, alle parole: « e di quella ipotecaria », si aggiungano le altre: « e della tassa di trascrizione ipotecaria ».

PRESIDENTE non ritiene opportuno di mettere in discussione questa proposta che verrebbe a mutare la portata del disegno di legge.

Comunica che il consigliere nazionale Nardi propone il seguente articolo aggiuntivo:

« La presente legge si applica altresì ai contratti individuali di colonia, con obbligo di miglioria, stipulati in ottemperanza al contratto collettivo di colonia con obbligo di miglioria per le unità poderali del Tavoliere delle Puglie, intervenuto tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura in data 6 febbraio 1942-XX ».

NARDI spiega le ragioni che lo hanno indotto a presentare il suo emendamento, dovute al fatto che la bonifica del Tavoliere delle Puglie, e precisamente della Capitanata, presenta una stretta analogia, anzi carattere d'identità con quella del latifondo siciliano, soggetta, come questa, alla stessa disciplina di legge, tanto è vero che i rispettivi contratti collettivi sono uniformi nelle due bonifiche: essi hanno la durata di 18 anni. Ritiene perciò ingiusto che sia mantenuta per la bonifica del Tavoliere delle Puglie una registrazione onerosissima che verrebbe a intralciare l'opera di immissione dei contadini, che, invece, occorre favorire.

Precisa che non si tratta di contratti collettivi comuni, ma di contratti stipulati per un comprensorio di bonifica sottoposto a precise disposizioni di legge. Siccome è da escludere l'ipotesi che si invochi un'estensione del principio per tutta l'Italia, non vede motivo alcuno per creare una differenziazione tra la bonifica del Tavoliere delle Puglie e quella del latifondo siciliano.

Confida nell'accoglimento dell'emendamento presentato.

NANNINI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*, dichiara di non avere

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nulla in contrario all'accoglimento della proposta Nardi.

PRESIDENTE avverte che converrà, invece di farne un articolo a sè, porre l'aggiunta alla fine dell'articolo 1, sostituendo alle parole: « La presente legge si applica altresì ai contratti », le altre: « La stessa disposizione si applica ai contratti ».

NARDI consente.

PRESIDENTE mette a partito l'articolo 1 col comma aggiuntivo proposto dal camerata Nardi e modificato nel modo anzidetto.

(È approvato — Si approva anche l'articolo 2).

Propone che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Nardi, il titolo del disegno di legge sia mutato nel seguente: « Facilitazioni per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano, e nel Tavoliere delle Puglie ».

(La Commissione approva).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

Discussione del disegno di legge: Esercizio e manutenzione dei diversi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (1892)

BARALDI, *Relatore*, osserva che in tema di acque il parere dei tecnici è quasi sempre discorde, ed anche per le opere eseguite in provincia di Piacenza per difendersi dalle piene del Rivo Riello si verifica la stessa disparità di pareri. Ricorda che in un primo tempo il Ministero dei lavori pubblici aveva predisposto dei lavori di rialzo e di rinforzo dell'argine di questo rivo; in un secondo tempo invece si decise alla costruzione di due scarichi, uno dalla parte alta di questo rivo, con scarico direttamente nel torrente Nure, ed un altro nella parte bassa, con scarico direttamente nel Po, quest'ultima opera anche con l'impianto idrovoro.

Giudicare se fosse migliore il primitivo progetto od il secondo spetta al tempo, anche perchè il fiume Po molte volte mette alla prova non solo la capacità ma anche la pazienza dei tecnici. Ad opera compiuta il Ministero dei lavori pubblici, dopo aver trasferito quest'opera idraulica di seconda categoria fra le vere opere di bonifica, ha passato pure la gestione all'amministrazione del comune di Piacenza, fatto verificatosi dal 1° ottobre 1935. Con l'attuale disegno di legge il comune di Piacenza dovrebbe avere il diritto, a sua volta, di cedere la gestione ad un consorzio di proprietari che dovrebbero beneficiare di questa opera di bonifica.

Il comune di Piacenza dovrebbe avere diritto di farsi risarcire dai proprietari delle spese sostenute, per la gestione, dal 1935 fino al giorno del trapasso. È da tenere presente che, quasi sempre, tutte le opere che vengono compiute dai comuni, dalle provincie e dallo Stato vengono a costare molto di più che se fossero fatte da privati; ed i tecnici lo sanno perfettamente. Quando si tratta di acque, non è raro il caso che le spese diventino così gravose che le aziende che dovrebbero realizzare un beneficio si gravano invece di passività.

Ha ragione di credere che potrebbe verificarsi che i proprietari del consorzio si trovino un giorno a dover affrontare delle spese insostenibili; e quindi formula la raccomandazione che del trapasso della gestione dal comune di Piacenza al consorzio dei proprietari possano interessarsi le due Confederazioni degli agricoltori e dei lavoratori dell'industria.

PRESIDENTE ritiene giusta la raccomandazione del Relatore.

Mette a partito gli articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito. (1863)

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1942 è concessa l'esenzione dal pagamento dei contributi previsti dal Regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, applicati col sistema unificato agli agricoltori ed ai lavoratori dell'agricoltura, limitatamente ai terreni ubicati in montagna ad una altitudine superiore ai metri 800 sul livello del mare.

La misura dei predetti contributi potrà essere inoltre ridotta del 50 per cento nei confronti degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati in determinate zone tra i metri 400 ed i metri 800 sul livello del mare.

Sono esclusi dall'esenzione di cui al 1° comma e dalla riduzione di cui al 2° comma le zone e le aziende in cui si praticano culture e industrie agricole che non abbiano le caratteristiche dell'economia povera di montagna. L'esenzione potrà invece essere estesa, con Regio decreto, su proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste, a quelle zone ad economia montana ubicate ad una altitudine tra i metri 400 e i metri 800 sul livello del mare.

ART. 2.

L'esenzione prevista al 1° comma dell'articolo 1, ferme restando le eccezioni di cui al comma 3°, sarà concessa anche sui 2/6 del carico contributivo che grava per l'anno 1941 sugli agricoltori e sui lavoratori dell'agricoltura per i terreni ubicati oltre gli 800 metri di altitudine sul livello del mare.

ART. 3.

Gli agricoltori che abbiano diritto alla esenzione o alla riduzione dei contributi unificati dovuti in proprio e per conto dei dipendenti debbono presentare domanda di sgravio, esente da bollo, al Prefetto entro il 31 dicembre 1943. Lo sgravio è disposto con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 4 del Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1954, sentita la Commissione di cui all'articolo 5 del Regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, integrata nella sua composizione dall'intervento dell'Intendente di finanza e del Segretario della Federazione dei Fasci o dei loro rappresentanti.

ART. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo 3 sarà chiamata pure a determinare:

a) le zone di ogni singola provincia ubicate tra i metri 400 ed i metri 800, nelle quali la misura dei contributi potrà essere ridotta del 50 per cento a norma del 2° comma del precedente articolo 1;

b) le culture ad alto reddito, l'allevamento del bestiame e le attività agricole accessorie o complementari, che non diano luogo all'esenzione o alla riduzione dei contributi.

Le determinazioni saranno prese dalla Commissione tenendo, peraltro, presenti le qualità e le classi di cultura dei terreni, la produzione lorda vendibile, la viabilità, il reddito agrario accertato ai fini delle imposte erariali e le condizioni di mercato dei prodotti.

ART. 5.

Le minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge sono annualmente reintegrate dallo Stato alle associazioni ed enti interessati.

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze provvederà con propri decreti alla

iscrizione nel bilancio del Ministero delle corporazioni delle somme occorrenti.

Con decreto del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, d'intesa con il Ministro Segretario di Stato per le finanze, saranno stabilite le norme da seguirsi per la determinazione e per la erogazione dei reintegri di cui al 1° comma.

ART. 6.

Gli atti ed i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge, anche se richiesti nell'esclusivo interesse dei contribuenti, sono esenti da ogni tassa di bollo e da ogni diritto catastale.

Provvedimenti per la conservazione del patrimonio gelsicolo. (1890)

ART. 1.

Nelle provincie in cui si pratica l'allevamento del baco da seta, i Prefetti hanno facoltà di vietare, con proprio decreto, sentito il parere o su proposta dell'Ispettore provinciale dell'agricoltura, l'abbattimento dei gelsi, il loro capitozzamento e la potatura invernale di piante di gelso i cui rami non abbiano raggiunto i tre anni di età, consentendo solo la « rimondatura » e la « spuntatura » a sfogliatura eseguita. Possono vietare, altresì, che la foglia di gelso sia utilizzata per scopi diversi dall'allevamento del baco da seta durante i periodi primaverili ed estivo-autunnali in cui detto allevamento può essere eseguito.

ART. 2.

Il divieto di abbattimento che sia stato disposto giusta il precedente articolo 1 non riguarda le piante morte, vecchie, deperite o comunque improduttive, nonchè quelle che, per la loro ubicazione sul fondo, ostacolano lavori colturali. Perchè, tuttavia, tali piante possano essere abbattute, il proprietario o possessore deve chiedere il preventivo permesso del Prefetto, che provvederà sentito l'Ispettore provinciale dell'agricoltura.

ART. 3.

Chiunque abbia ottenuto il permesso di abbattimento di gelsi nei casi previsti dall'articolo precedente, ha l'obbligo di reimpiantare, in sito adatto, per ogni albero abbattuto, un ugual numero di gelsi ad alto fusto od un numero quadruplo di ceppaie.

ART. 4.

Nei decreti di divieto previsti dal precedente articolo 1 i Prefetti possono imporre l'obbligo, a chiunque possieda foglia di gelso e non possa o non voglia utilizzarla per propri allevamenti, di porla a disposizione di terzi allevatori o di cederla a quel prezzo che, annualmente, in ogni provincia, sarà fissato dalla Sezione agricola e forestale del Consiglio provinciale delle corporazioni.

ART. 5.

Nei comuni delle provincie nei quali si applicano i divieti di cui all'articolo 1 viene costituita dal Prefetto una Commissione formata dal Podestà, con funzioni di presidente, da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori e da un fiduciario dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura.

Tale Commissione vigila sulla osservanza dei divieti indicati nell'articolo 1 nonchè, più particolarmente, sull'adempimento delle condizioni contenute nel permesso di abbattimento previste dall'articolo 3 e sulla esecuzione degli obblighi eventualmente imposti dal Prefetto nei riguardi della cessione delle foglie di gelso ai sensi dell'articolo 4, riferendone, ove il caso, al Prefetto stesso per i provvedimenti di competenza.

ART. 6.

Le infrazioni alle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 sono punite con l'ammenda fino a lire 10.000 o con l'arresto fino a tre anni.

Facilitazioni per la stipula e pubblicazione dei contratti colonici nel latifondo siciliano e nel Tavoliere delle Puglie. (1891)

ART. 1.

I contratti individuali di colonia con obbligo di migliorìa stipulati in ottemperanza alla legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1, ed al contratto collettivo per la conduzione a colonia con obbligo di migliorìa delle unità poderali del latifondo siciliano, stipulato il 30 agosto 1940-XVIII tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura possono essere redatti in carta libera e sono soggetti a registrazione col pagamento dell'imposta fissa di lire 20, comprensiva dell'imposta di registro e di quella ipotecaria.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

La stessa disposizione si applica ai contratti individuali di colonia, con obbligo di miglioria, stipulati in ottemperanza al contratto collettivo di colonia con obbligo di miglioria per le unità poderali del Tavoliere delle Puglie, intervenuto tra la Confederazione fascista degli agricoltori e la Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura in data 6 febbraio 1942-XX.

ART. 2.

Per l'autenticazione delle firme delle parti nei contratti di cui all'articolo 1, spetta al notaio l'onorario fisso di lire 12.50.

Esercizio e manutenzione dei diversivi delle acque alte e basse del rivo Riello e dell'impianto idrovoro dell'Armalunga in provincia di Piacenza. (1892)

ART. 1.

È riconosciuto il carattere di opere di bonifica, pertinenti al comprensorio della bonifica urbana e suburbana di Piacenza, al ca-

nale diversivo delle acque alte del Rivo Riello e al canale delle acque basse della zona inferiore del territorio del quarto comprensorio idraulico in destra del Po, munito di chiavica ed impianto idrovoro, in località detta Armalunga, costruiti come opere idrauliche di seconda categoria dal Ministero dei lavori pubblici e successivamente trasferiti in gestione al comune di Piacenza e sclassificati dalla detta categoria di opere idrauliche.

ART. 2.

Alla manutenzione ed esercizio delle opere sarà provveduto a spesa dei proprietari dei terreni interessati, a termini degli articoli 11 e 12 del Regio decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, ed è riconosciuto al comune di Piacenza il diritto di rivalersi verso i detti proprietari delle spese che ha sostenuto per tale titolo e che dovrà sostenere fino alla data di trasferimento della gestione al Consorzio dei proprietari.

